



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 310 del 24 Giugno 2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Relatore) e dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), assistito dall'Avv. Flavio LORUSSO in rappresentanza dell'AIA - e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) - nella riunione del 16 giugno 2025 ha adottato la seguente

DECISIONE

in merito all'atto di deferimento della Procura Federale datato 27 maggio 2025 prot. nr. 28541/515pfi24-25/PM/fl, promosso a carico:

- a) della sig.ra Gessica Antonietta DE VITIS, pretesa Presidente della A.S.D. SUPERSANO all'epoca dei fatti contestati;
- b) della società A.S.D. SUPERSANO.

Oggetto: artt. 4, I comma, 6, I e II comma, e 32, II comma, del C.G.S. e artt. 38, I comma, 39, I comma, e 43, I comma, delle NOIF.

RITENUTO IN FATTO

Con il citato deferimento del 27 maggio 2025 la Procura Federale promuoveva azione disciplinare nei confronti della Sig.ra Gessica Antonietta DE VITIS e della società A.S.D. SUPERSANO, per rispondere:

- a) *"la sig.ra Gessica Antonie [rectius ANTONIETTA e comunque d'ora innanzi così intesa] De Vitis, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Supersano: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Supersano, consentito e comunque non impedito che il sig. Boemio Negro, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, svolgesse nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, quantomeno fino al 10.1.2025, attività di allenatore della squadra militante nel campionato Under 15 Provinciali della società A.S.D. Supersano, senza essere tesserato per tale società;*

b) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Supersano, consentito e comunque non impedito che il sig. Boemio Negro modificasse le distinte di gara della squadra della società A.S.D. Supersano relative agli incontri A.S.D. Tricase – A.S.D. Supersano del 17.11.2024, Football Taviano – A.S.D. Supersano del 7.10.2024, A.S.D. Supersano – A.S.D. Tricase del 12.10.2024 ed A.S.D. Supersano – Corsano del 3.11.2024, tutte valide per il campionato Under 15 Provinciali, inserendovi il nominativo del calciatore sig. R.F. nato il 14.9.2009, indicato in maniera non veridica con la data di nascita 14.9.2010; per avere inoltre consentito allo stesso sig. Boemio Negro di scansionare e modificare la tessera provvisoria del calciatore sig. R.F. inserendovi una data di nascita non veridica ed apponendovi la fotografia del calciatore sig. M.S.; c) violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dal paragrafo 2, punto 2.1, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere la stessa, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Supersano, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. R.F., nato il 14.9.2009, prendesse parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Supersano alle gare Football Taviano – A.S.D. Supersano del 7.10.2024, A.S.D. Supersano – A.S.D. Tricase del 12.10.2024 ed A.S.D. Supersano – Corsano del 3.11.2024, tutte valide per il campionato Under 15 Provinciali, nonostante le competizioni fossero riservate ai calciatori nati negli anni 2010 e 2011; d) violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Supersano, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. M.S., all'epoca dei fatti tesserato per la società S.S.D. Casarano Calcio S.r.l., prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla società dalla stessa rappresentata alla gara A.S.D. Tricase – A.S.D. Supersano del 17.11.2024, valida per il campionato Under 15 Provinciali, indicando nella distinta di gara una data di nascita dello stesso non veridica;”;

b) “- la società **A.S.D. Supersano**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Gessica Antonie [rectius ANTONIETTA] De Vitis, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione, nonché dai sigg.ri Boemio Negro, Giuseppe Santoro Aramini, Antonio Santo, R.F. e M.S. (...)”.

Nell'atto di deferimento era possibile leggere che: “(...) il presente procedimento trae origine dal provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Maglie, pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 37 del 27.11.2024, con il quale è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale per accertare l'eventuale alterazione dei documenti di identità dei tesserati consegnati al direttore di gara dalla società A.S.D. Supersano in occasione dell'incontro A.S.D. Tricase – A.S.D. Supersano del 17.11.2024, valida per il girone D del campionato Under 15 Provinciali. Più in particolare la società A.S.D. Tricase ha proposto reclamo avverso l'omologazione del risultato dell'incontro, eccependo la posizione irregolare del calciatore schierato dalla A.S.D. Supersano sig. R.F. in quanto nato il 14.9.2009, ma riportato nella distinta di gara con la diversa data di nascita del 14.9.2010. Dalle verifiche poste in essere dalla Delegazione, poi, è emerso che effettivamente il calciatore sig. R.F. tesserato per la società A.S.D. Supersano è nato il 14.9.2009 e non 14.9.2010 come invece indicato nella distinta di gara dalla società A.S.D. Supersano e nella tessera provvisoria di tale atleta consegnate all'arbitro in occasione dell'incontro appena citato. Nel corso dell'attività inquirente svolta, poi, sono state acquisite le distinte di gara delle squadre schierate dalla società A.S.D. Supersano negli incontri della corrente stagione sportiva, valide per il girone D del campionato Under 15 Provinciali, dalle quali è emerso che il calciatore sig. R.F. è indicato con la data di nascita non veridica del 14.9.2010, anche in occasione delle seguenti ulteriori gare: Football Taviano – A.S.D. Supersano del 7.10.2024, A.S.D. Supersano – A.S.D. Tricase del 12.10.2024 ed A.S.D. Supersano – Corsano del 3.11.2024. All'esito dell'attività inquirente svolta, inoltre, è emerso che nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025 il sig. Boemio Negro ha svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Supersano, militante nel campionato Under 15 Provinciali, nonostante non fosse tesserato per tale società.

In sede di propria audizione da parte della Procura Federale, poi, con pieno valore confessorio il sig. Boemio Negro ha pacificamente ammesso di aver modificato le distinte di gara della squadra della società A.S.D. Supersano, relative agli incontri A.S.D. Tricase – A.S.D. Supersano del 17.11.2024, Football Taviano – A.S.D. Supersano del 7.10.2024, A.S.D. Supersano – A.S.D. Tricase del 12.10.2024 ed A.S.D. Supersano – Corsano del 3.11.2024, tutte valevoli per il campionato Under 15 Provinciali, inserendovi il nominativo del calciatore sig. R.F. ed indicando per lo stesso la data di nascita non veridica del 14.9.2010. Lo stesso sig. Boemio Negro, inoltre, ha anche ammesso di aver scansionato la tessera provvisoria del calciatore sig. R.F. e di averla modificata nella indicazione della data di nascita, inserendovi quella non veridica del 14.9.2010 ed apponendovi la fotografia del sig. M.S., all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Casarano Calcio s.r.l. Ed ancora sempre il sig. Boemio Negro ha riferito che alla gara A.S.D. Tricase – A.S.D. Supersano del 17.11.2024 ha preso parte il calciatore sig. M.S., identificato in maniera non veridica come R.F. nato il 14.9.2010, mentre alle gare Football Taviano – A.S.D. Supersano del 7.10.2024, A.S.D. Supersano – A.S.D. Tricase del 12.10.2024 ed A.S.D. Supersano – Corsano del 3.11.2024 ha preso parte il calciatore sig. R.F. identificato in maniera non veridica come nato il 14.9.2010. Il sig. R.F., calciatore tesserato per la società A.S.D. Supersano, in sede di proprie audizioni da parte della Procura Federale del 3.2.2025 e 6.3.2025, inoltre, ha riferito di allenarsi con la squadra militante nel campionato Under 15, non partecipando alle gare ufficiali poiché la A.S.D. Supersano non ha una squadra per la sua categoria; lo stesso calciatore, poi, ha ammesso con pieno valore confessorio di aver preso parte alle gare Football Taviano – A.S.D. Supersano del 7.10.2024 ed A.S.D. Supersano – A.S.D. Tricase del 12.10.2024, con l'indicazione in distinta del suo nominativo con la data di nascita non veridica del 14.9.2010. A sua volta, poi, il sig. M.S., all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Casarano Calcio S.r.l., in sede di propria audizione dinanzi alla Procura Federale del 12.2.2025, ha ammesso con pieno valore confessorio di aver preso parte alla gara A.S.D. Tricase – A.S.D. Supersano del 17.11.2024, valevole per il campionato Under 15 Provinciali, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Supersano, utilizzando l'indicazione in distinta dell'identità non veridica del sig. R.F., nato il 14.9.2010, che invece non ha preso parte all'incontro. Dagli atti del procedimento, poi, emerge documentalmente che la distinta di gara relativa all'incontro A.S.D. Tricase – A.S.D. Supersano del 17.11.2024 è stata sottoscritta dal sig. Giuseppe Santoro, quale dirigente accompagnatore ufficiale, mentre quella relativa all'incontro A.S.D. Supersano – A.S.D. Tricase del 12.10.2024 è stata sottoscritta dal sig. Antonio Santo con la stessa qualifica; in entrambe le distinte appena indicate, come già riferito, è inserito il nominativo del sig. R.F. ed è indicata una data di nascita non veridica dello stesso.”.

Il processo veniva discusso all'udienza del 16.6.2025, ove comparivano:

- il rappresentante della Procura Federale, Avv. Raffaele DI PONZIO che, in merito al deferimento della sig.ra DE VITIS, richiedeva l'applicazione nei confronti della stessa della inibizione per sei mesi, mentre a carico della società A.S.D. SUPERSANO l'irrogazione della sanzione dell'ammenda per € 600,00, oltre alla penalizzazione di n. 3 punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stessa;
- il legale della società Avv. G. Antonio COLAZZO - che si riportava alle memorie depositate nella fase istruttoria delle indagini ed alle conclusioni ivi rassegnate.

Udita la relazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI, all'esito della Camera di Consiglio, il Tribunale decideva come da dispositivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale nr. 307 del 16.6.2025.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve preliminarmente osservarsi che l'azione disciplinare proposta dalla Procura Federale nei confronti della sig.ra DE VITIS è stata promossa in assenza di legittimazione passiva da parte di quest'ultima.

Risulta, infatti, agli atti di questo Ufficio, che la sig.ra DE VITIS ha cessato le funzioni di Presidente della Società sin dal 14.9.2024, epoca in cui l'assemblea dei soci provvede a sostituirla nella carica con la nomina del sig. Rocco DE VITIS.

Peraltro, deve osservarsi che, proprio in virtù della cessazione della carica sin dal 14.9.2024, neanche può addebitarsi alla Sig.ra DE VITIS qualsivoglia tipo di responsabilità in ordine a fatti che, la stessa Procura Federale, dichiara essere accaduti in data successiva (7.10.2024; 12.10.2024; 3.11.2024; 17.11.2024).

Per quanto attiene la responsabilità della A.S.D. SUPERSANO vi è in atti la prova documentale, peraltro non smentita dalla difesa della stessa in merito alla commissione degli illeciti, di tutti gli episodi contestati dalla Procura Federale, anche perché confessati dagli stessi autori materiali che, infatti, hanno definito le loro rispettive posizioni ai sensi dell'art. 126 del C.G.S.

La fattispecie in esame, dunque, può essere valutata sulla base di un quadro probatorio molto ampio, di natura documentale e non contestato.

Nello specifico, in atti risulta versata la seguente e non contestata documentazione:

- 1) nota del Comitato Regionale Puglia del 2.12.2024, con i seguenti allegati: segnalazione della Delegazione Distrettuale di Maglie del 28.11.2024; referto arbitrale, completo delle distinte di gara, relativo all'incontro A.S.D. Tricase – A.S.D. Supersano del 17.11.2024, valevole per il girone D del campionato Under 15 Provinciali; estratto del Comunicato Ufficiale n. 37 del 27.11.2024 della Delegazione Distrettuale di Maglie; copia di due tessere provvisorie del calciatore sig. R.F.;
- 2) foglio censimento della società A.S.D. Supersano per la stagione sportiva 2024 – 2025;
- 3) estratto storico di tesseramento del calciatore sig. R.F.;
- 4) richiesta di tesseramento del calciatore sig. R.F.;
- 5) elenco dei tesserati per la società A.S.D. Supersano nella stagione sportiva 2024 – 2025;
- 6) comunicazione a mezzo mail del Settore Tecnico del 10.1.2025, avente ad oggetto l'iscrizione negli albi del sig. Boemio Negro;
- 7) foglio censimento della società A.S.D. A.S. Tricase per la stagione sportiva 2024 – 2025;
- 8) elenco dei tesserati per la società A.S.D. A.S. Tricase nella stagione sportiva 2024 – 2025;
- 9) estratto storico di tesseramento del calciatore sig. M.S.;
- 10) richiesta di tesseramento del calciatore sig. M.S.;
- 11) calendario delle gare del campionato Under 15 Provinciali della stagione sportiva 2024 – 2025;
- 12) n. 7 referti arbitrali relativi agli incontri disputati dalla squadra della società A.S.D. Supersano nel campionato Under 15 Provinciali dal 7.10.2024 all'8.12.2024, completi delle distinte di gara;
- 13) verbale di audizione del sig. Boemio Negro, allenatore non tesserato per la società A.S.D. Supersano, del 17.1.2025;
- 14) verbale di audizione del sig. Giuseppe Santoro Aramini, dirigente tesserato per la società A.S.D. Supersano, del 17.1.2025;
- 15) verbale di audizione del sig. Gian Piero Marra, dirigente tesserato per la società A.S.D. A.S. Tricase, del 24.1.2025;
- 16) verbale di audizione del sig. R.F., calciatore tesserato per la società A.S.D. Supersano, del 3.2.2025;
- 17) verbale di audizione del sig. M.S., calciatore tesserato per la società Casarano Calcio, del 12.2.2025;
- 18) verbale di audizione del sig. Boemio Negro, allenatore non tesserato per la società A.S.D. Supersano, del 26.2.2025;
- 19) verbale di audizione del sig. R.F., calciatore tesserato per la società A.S.D. Supersano, del 6.3.2025.

Tali evidenze fattuali e probatorie dimostrano in maniera incontrovertibile la violazione dell'art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S., per gli atti e i comportamenti posti in essere da parte dei tesserati del sodalizio sportivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 139 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al deferimento in esame

DELIBERA

- 1) di comminare alla Società A.S.D. SUPERSANO la penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontare nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026, e l'ammenda di € 600,00;
- 2) di dichiarare il non luogo a provvedere nei confronti della sig.ra Gessica Antonietta DE VITIS.

Il Relatore
Avv. Pietro CARROZZINI

Il Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 24 Giugno 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore) e dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componente), e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 23 Giugno 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

visto il deferimento n. Prot. 29562/670pfi24-25/PM/fb a carico:

“del sig. Valera Raphael Salif, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Rinascita Refugees ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 13.1.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Rinascita Refugees, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere; e della società ASD Rinascita Refugees a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Valera Raphael Salif, così come descritti nel precedente capo di incolpazione”

* * * * *

Con atto di deferimento prot. n. 29562/670pfi24-25/PM/fbla, ritualmente preceduto dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini del 23.4.2025, la Procura Federale Interregionale ha deferito il sig. Valera Raphael Salif e la Società ASD Rinascita Refugees dinanzi al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia.

All'udienza dibattimentale, fissata per il giorno 23 Giugno 2025, compariva in video conferenza per la Procura Federale l'avv. Alessandro D'ORIA il quale, nel riportarsi all'atto di deferimento, chiedeva di comminare al calciatore Valera Raphael Salif la sanzione della squalifica per quattro giornate, da scontarsi nel campionato di competenza e alla ASD Rinascita Refugees la sanzione dell'ammenda di € 500,00.

Nessuno compariva per il deferito e per la ASD Rinascita Refugees.

* * * * *

Il Collegio, visti i capi di incolpazione a carico dei deferiti, supportati da adeguata documentazione probatoria, nonché il contegno processuale degli stessi - che hanno sostanzialmente rinunciato a difendersi - conferma la sanzione richiesta dalla Procura Federale per il comportamento tenuto.

Dagli atti e documenti di causa, infatti, emerge con assoluta certezza che il calciatore Valera Raphael Salif, in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Rinascita Refugees, in data 13.01.2025, sottoscriveva dichiarazione con la quale dichiarava di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere.

Tale dichiarazione, però, è stata smentita dalla comunicazione inviata dalla Federazione spagnola alla F.I.G.C., in data 17.1.2025, con la quale si attesta che il calciatore sig. Valera Raphael Salif è stato tesserato per la società S.D. Gurrea, alla medesima affiliata.

Pertanto, non vi sono dubbi sulla sussistenza della violazione allo stesso contestata.

Per ciò che attiene la posizione della società ASD Rinascita Refugees, accertata la violazione del proprio tesserato, la disposizione dell'art. 6 – comma 2- del Codice di Giustizia Sportiva non lascia margini di interpretazione circa la responsabilità oggettiva ricadente sulla stessa.

Diversamente non può essere, poiché la responsabilità oggettiva delle Società trova fondamento nella salvaguardia delle finalità istituzionali dello sport e le medesime devono adottare tutte le misure più idonee a prevenire la possibilità di commissione di illeciti, scegliendo con accortezza i propri tesserati, proprio al fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni.

La violazione contestata risulta ancor più pregnante, ove si consideri che l'ufficio Tesseramento della F.I.G.C. svolge, nei casi in cui le società lo richiedano, accertamenti preventivi presso Federazioni estere, finalizzati proprio a confermare/negare eventuali pregressi tesseramenti dei calciatori presso le stesse.

In ragione di quanto argomentato si ritiene che le sanzioni richieste dalla Procura Federale siano congrue e proporzionate al disvalore, oggettivo e soggettivo, dei fatti contestati nel capo d'incolpazione ai soggetti deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 139 co. 2 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito

DELIBERA

- 1) di comminare al calciatore Valera Raphael Salif la sanzione della squalifica per quattro giornate, da scontarsi nel campionato di competenza;
- 2) di comminare alla ASD Rinascita Refugees l'ammenda di € 500,00.

Il Relatore
Avv. Annamaria ZONNO

Il Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 24 Giugno 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA
--

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 24/6/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci